



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 22 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/ 122695/1

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'articolo 8, comma 1, punto 13) (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) ed in particolare l'articolo 8, comma 1, punto 13) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
- Visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
- Vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- Visto l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica,
- Visti gli articoli dello Statuto di autonomia 8, comma 1, numero 19), che assegna alla Provincia competenze in materia di servizi pubblici; 8, comma 1, numero 25) in base al quale la Provincia è competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica; articolo 8, comma 1, numero 26), in base al quale la Provincia è

competente in materia di scuole materne; l'articolo 9, comma 1, numero 2) che assegna alla Provincia competenze in materia di istruzione;

- Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione italiana che annovera tra le materia di competenza concorrente regionale l'istruzione e l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e che prevede che per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dall'ordinanza siano disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Considerato:

- Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rilevando quindi la necessità di intervenire con mezzi e poteri straordinari;
- Che deve risultare integrata la definizione di caso sospetto finora utilizzata, includendo anche aree ad alto rischio collocate in regioni limitrofe;
- Che è ormai attuale il rischio connesso ad agenti virali trasmissibili, che debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- Che il contesto emergenziale impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi;
- Che proprio in ragione dell'urgenza di intervenire a seguito del manifestarsi di casi contagio in alcune Regioni dell'Italia del nord non è stato possibile avviare procedure formali di interlocuzione con il Consiglio delle Autonomie locali i riferimento agli interventi ordinariamente rientranti nella competenza dei Comuni e gli organi universitari con riferimento alle misure riguardanti l'Università medesima e che tuttavia tali soggetti sono stati consultati per le vie brevi;
- Che i luoghi chiusi in cui si concentrano più persone, specie se provenienti da aree geografiche diverse e in particolare da quelle con casistica effettiva o sottoposte a misure quarantenarie, possono rappresentare un fattore di rischio per la possibile propagazione del contagio;
- Che, per quanto possibile, è opportuno limitare gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale;

Che vi è la necessità di introdurre misure di prevenzione adeguate rispetto al principio di precauzione che ispira le misure di sanità pubblica;

Ritenuto comunque opportuno limitare la durata di alcune delle misure adottate, al fine di consentire una più approfondita valutazione della situazione in essere e di monitorarne l'evoluzione, anche sotto il profilo epidemiologico;

Rilevato che le altre misure disposte troveranno applicazione fino a nuova disposizione;

in via d'urgenza,

ORDINA

- la chiusura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020;
- la sospensione delle attività didattiche dell'Università degli Studi di Trento, Istituto Agrario San Michele, Fondazione Bruno Kessler, per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020 e la chiusura delle biblioteche universitarie e delle aule studio per le giornate del 23, 24 e 25 febbraio 2020;
- l'applicazione sul territorio della Provincia autonoma di Trento delle misure previste dall'ordinanza n. 630 del 2020 e delle successive ordinanze statali ad oggi adottate, ammettendo motivatamente le deroghe all'ordinamento provinciale corrispondenti alle deroghe all'ordinamento statale previste dalle medesime ordinanze, in particolare per quanto necessario a disporre l'impiego delle strutture e i necessari lavori di adattamento per la gestione dell'emergenza in premessa, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario nonché dei volontari ai quali vengono riconosciuti i benefici di agli articoli 39 e 40 di cui al D.lgs. n. 1 del 2018.;
- lo svolgimento, con decorrenza immediata, con procedure di somma urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l'isolamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente a quarantena rientranti da aree a rischio, dei soggetti che hanno avuto contatto con i soggetti sintomatici, con soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero, nonché dei pazienti che abbisognano di ricovero ospedaliero;

- l'annullamento delle manifestazioni ludico o sportivo a carattere straordinario che si svolgono in luoghi chiusi e per le quali si prevede l'aggregazione di un elevato numero di persone;
- la sospensione delle gite scolastiche al di fuori del territorio provinciale sul territorio italiano.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché a tutti i comuni.

dott. Maurizio Fugatti
FIRMATO IN ORIGINALE